



Iniziativa popolare federale «Per soldi a prova di crisi: emissione di moneta riservata alla Banca nazionale! (Iniziativa Moneta intera)»

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 99 Ordinamento monetario e dei mercati finanziari

¹ La Confederazione garantisce l'approvvigionamento dell'economia in denaro e servizi finanziari. Può in questo derogare al principio della libertà economica.

² Soltanto la Confederazione emette monete, banconote e moneta scritturale come mezzi legali di pagamento.

³ Sono consentiti l'emissione e l'uso di altri mezzi di pagamento, per quanto ciò sia compatibile con il mandato legale della Banca nazionale svizzera.

⁴ La legge disciplina i mercati finanziari nell'interesse generale del Paese. Disciplina in particolare:

- a. gli obblighi fiduciari dei fornitori di servizi finanziari;
- b. la vigilanza sulle condizioni generali dei fornitori di servizi finanziari;
- c. l'autorizzazione e la sorveglianza dei prodotti finanziari;
- d. le esigenze relative ai fondi propri;
- e. la limitazione delle operazioni per conto proprio.

⁵ I fornitori di servizi finanziari gestiscono i conti per il traffico dei pagamenti dei clienti esternamente al loro bilancio. Questi conti non entrano nella massa fallimentare.

Art. 99a Banca nazionale svizzera

¹ La Banca nazionale svizzera, in quanto banca centrale indipendente, conduce una politica monetaria

nell'interesse generale del Paese; regola la massa monetaria e garantisce il buon funzionamento del traffico dei pagamenti nonché l'approvvigionamento creditizio dell'economia tramite i fornitori di servizi finanziari.

² Può fissare termini minimi di detenzione per investimenti finanziari.

³ Nell'ambito del suo mandato legale, mette in circolazione denaro nuovamente emesso, non gravato da debito, tramite la Confederazione, i Cantoni, oppure tramite la distribuzione diretta ai cittadini. Inoltre può concedere alle banche prestiti a tempo determinato.

⁴ Costituisce sufficienti riserve monetarie attingendo ai suoi proventi; parte di tali riserve è costituita in oro.

⁵ L'utile netto della Banca nazionale spetta per almeno due terzi ai Cantoni.

⁶ Nell'adempimento dei suoi compiti la Banca nazionale svizzera sottostà unicamente alla legge.

Art. 197 n. 12

12. Disposizioni transitorie dell'art. 99 (Ordinamento monetario e dei mercati finanziari) e dell'art. 99a (Banca nazionale svizzera)

¹ Le disposizioni d'esecuzione prevedono che, il giorno della loro entrata in vigore, tutta la moneta scritturale diventi un mezzo legale di pagamento. In quanto tale, essa costituisce la base dei relativi impegni dei fornitori di servizi finanziari nei confronti della Banca nazionale svizzera. Questa prevede affinché gli obblighi risultanti dalla conversione della moneta scritturale siano estinti in un ragionevole periodo transitorio. I contratti di credito in vigore restano invariati.

² In particolare durante il periodo transitorio la Banca nazionale svizzera provvede affinché non si crei scarsità o eccedenza di denaro. Durante questo periodo può concedere ai fornitori di servizi finanziari un accesso facilitato al credito.

³ Se la pertinente legislazione federale non entra in vigore entro due anni dall'accettazione degli art. 99 e 99a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana entro un anno mediante ordinanza le necessarie disposizioni esecutive.



Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Per favore ritornateci subito i formulari anche se compilati parzialmente!

Iniziativa Moneta intera
Casella postale 1017
3000 Berna 23

**Rf. piegare a metà e infilare in una bucalettere della Posta.
Non separare! Tante grazie per il vostro sostegno!**



Iniziativa popolare federale:

**„PER SOLDI A PROVA DI CRISI: EMISSIONE DI MONETA RISERVATA
ALLA BANCA NAZIONALE! (INIZIATIVA MONETA INTERA)“**

Publicata nel Foglio federale il 03.06.2014. I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68segg.) che:

Vedi sopra il testo di Costituzione dell'iniziativa popolare.

Termine per la raccolta delle firme: 03.12.2015

Sulla presente lista possono firmare solo gli aventi diritto di voto a livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente. Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l'articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale.

IMPORTANTE! Per favore inserire sullo stesso formulario solo persone dello stesso comune politico!

Cantone		NAP			Comune politico			Controllo (lasciare in bianco)
N°	Cognome/Nome di proprio pugno e possibilmente in stampatello	gg	mm	aaaa	Indirizzo via e numero	Firma autografa	Sono de- siderate informazioni	
1.							<input type="checkbox"/>	
2.							<input type="checkbox"/>	
3.							<input type="checkbox"/>	
4.							<input type="checkbox"/>	

Il comitato d'iniziativa, composto dei seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora il diritto di voto: François de Siebenthal, Chemin des Roches 14, 1010 Lausanne; Thomas Jenni, Charmilles 14, 1400 Yverdon; Pierre Dimitri Mottier, Av. du Petit Chasseur 40, 1950 Sion; Ewald Kornmann, Frank-Buchser-Strasse 8, 4532 Feldbrunnen; Hansruedi Weber, Weinbergweg 7, 5408 Ennetbaden; Thomas Brändle, Höfnerstrasse 54, 6314 Unterägeri; Konstantin Demeter, Campagna 103, 6523 Preonzo; Enrico Geiler, Ai Casgnò 3, 6528 Camorino; Werner Kallenberger, Waserstrasse 83, 8053 Zürich; Mark Joób, Bergstrasse 5, 8103 Unterengstringen; Hans-Rudolf Scheller, Haldenstrasse 8, 8427 Rorbas; Daniel Meier, Austrasse 25, 8483 Kollbrunn; Reinhold Harringer, Bachweidstrasse 25, 9011 St. Gallen

L'attestazione del diritto di voto è richiesta dal comitato d'iniziativa. Si prega di lasciare in bianco.

Si attesta che i summenzionati (numero) firmatari dell'iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici nel Comune summenzionato.



Il funzionario attestatore (firma autografa e funzione ufficiale):

Timbro ufficiale:

Luogo:

Data:

Funzione ufficiale:

Firma autografa: